



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 168 DEL 04/10/2018

OGGETTO : LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Il Sindaco

Premesso che:

- l'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- lo scorso 17 maggio la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria, in particolare per non avere messo in atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei superamenti dei limiti di legge delle polveri fini (PM10)
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- il particolato (PM10 e PM2,5) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

visto che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;

- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- tale Piano stabilisce, per il periodo 2015-2020, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'agglomerato di Bologna, definendo le fasce orarie, i periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria e le misure emergenziali, non consentendo deroghe ulteriori rispetto a quelle fissate nel Piano stesso al fine di omogeneizzare le limitazioni a livello regionale e renderle così maggiormente efficaci;

rilevato che:

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- nel corso del 2017 a Fiorano sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno);
- la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Fiorano in via Circonvallazione S Francesco ha registrato al 27 settembre 20 sfioramenti del limite giornaliero, non superando pertanto il numero massimo di deroghe anzidetto;
- emerge tuttavia la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

atteso che il DPR 74/2013:

- Abrogando in parte il DPR 412/1996, fissa i valori massimi della temperatura ambiente per la climatizzazione invernale negli edifici come di seguito specificato:
 - 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
- All'art. 4 fissa i limiti massimi orari giornalieri di esercizio degli impianti che, per la zona E, in cui ricade il territorio comunale di Fiorano M.se, è di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
- All'art. 5 stabilisce che i sindaci, con propria ordinanza, possano ridurre a fronte di comprovate esigenze quali quelle legate all'inquinamento dell'aria ambientale precedentemente descritte, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili dandone immediata informazione alla popolazione;

ritenuto opportuno, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- il vigente regolamento d'igiene;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115 del 11/04/2017;

- il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministero dell’Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- il D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada”, in particolare l’art. 7 con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l’art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;
- la L. n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;
- l’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
- l’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Testo unico in materia Ambientale”;

richiamati altresì:

- l’Ordinanza, ultima in ordine di tempo, del 24.10.2017 N° 206 con cui la scrivente amministrazione ha disposto sino al 30/03/2018 l’adozione di misure di lotta all’inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili;
- l’allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Fiorano in Zona E

ORDINA

- 1) nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **dal 08/10/2018 al 31/03/2019** nella **fascia oraria 8:30 – 18:30**, è fatto obbligo a chiunque di rispettare all’interno delle **aree urbane del territorio dell’abitato di Fiorano, come da planimetria allegata, il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:**
 - a. veicoli alimentati a **benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;**
 - b. veicoli alimentati a **gasolio (diesel) PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;**
 - c. ciclomotori e motocicli **PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.**
- 2) Il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di giovedì **01/11/2018**, martedì **25/12/2018**, mercoledì **26/12/2018** e martedì **01/01/2019**.
- 3) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) precedente esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
 - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli);
 - autoveicoli elettrici e ibridi;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli a GPL e a metano;
 - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato A** al presente provvedimento);
 - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell’Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR

2020 approvato (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);

4) **Dal 15.10.2018 al 31.03.2019, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**

- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 con classe di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M. .

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati almeno 2 stelle) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

5) La messa in atto sull'intero territorio comunale dei seguenti provvedimenti a partire dal giorno **30/10/2018 e sino al 31/03/2019:**

- a) **di ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici**, che, pertanto, **non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere;**
- b) **la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C ± 1°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;** fino a massimo 17°C ± 1°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali), così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.

Sono esclusi dall'applicazione del presente punto 5) gli edifici rientranti nelle seguenti categorie:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti a piscine, saune, palestre e assimilabili;
- edifici adibiti a scuole, luoghi di studio, teatri o assimilabili;
- edifici con impianti termici a servizio di più unità immobiliari residenziali, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche,
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, così come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013.

Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.

6) Il divieto, a partire dal giorno **30/10/2018 e fino al 28/02/2019 di bruciatura all'aperto di biomasse** (sterpaglie, potature, scarti vegetali...) derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

Le disposizioni di cui ai p.ti 5 e 6 sono sospese dal giorno 24.12.2018 e sino al 02.01.2019 compresi.

RENDE NOTO CHE

- a) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, **la violazione delle limitazioni alla circolazione** previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni

amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:

- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 164,00 a € 663,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
- Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio; sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

b) **L'inosservanza delle altre misure** previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

AVVERTE

L'ordinanza diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle misure di limitazione alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada relativamente alle limitazioni alla circolazione stradale e al solo Corpo di Polizia Municipale per quanto riguarda le restanti misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione.

Fiorano Modenese , li 04/10/2018

Il Sindaco
TOSI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente